

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante "Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, all'articolo 6, ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica al fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di consentire alle famiglie di procedere con le domande di iscrizione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a partire dal 21 gennaio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito

EMANA

il seguente decreto-legge:

### **Articolo 1**

*(Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-*quater*, sono inseriti i seguenti:

*«83-*quater*.1. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater*, nel limite di spesa di 2.783.680 euro per l'anno 2025 e 5.567.360 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/25. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater**

*è aggiornato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*83-quater.2. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la delibera di dimensionamento, entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 127 per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto n. 127 del 2023, alla regione si applica il comma 83-quater.1 e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al comma 83-quater.1 medesimo. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.*

*83-quater.3. Per l'attuazione dei commi 83-quater.1 e 83-quater.2 è autorizzata la spesa di 4.386.000 euro per il 2025 e di 8.772.000 euro per il 2026. Ai relativi oneri—si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*83-quater.4. La regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto ministeriale 19 aprile 2023, n. 70, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 40.052,95 euro per il 2025, di*

*140.185,31 euro per il 2026 e di 120.158,84 euro per il 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».*

2. All'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al terzo periodo le parole: "entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 ottobre"; e
  - b) al quarto periodo, le parole "Con deliberazione motivata della regione" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito".
  
3. **Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali, di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025, possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185.**

## Relazione illustrativa

La riforma del dimensionamento scolastico (riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” del PNRR) ha introdotto nuovi parametri per individuare il numero delle autonomie scolastiche, basati sulla effettiva popolazione scolastica regionale con l’obiettivo di adeguare la rete scolastica all’andamento demografico della popolazione studentesca in costante calo.

In particolare, l’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha novellato l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 prevedendo che:

*“5-quater. ..., i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni ... sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento... Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.*

*5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale.”.*

Con il decreto interministeriale MIM-MEF n. 127 del 30 giugno 2023, attuativo dell’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato indicato il contingente organico di dirigenti scolastici (DS) e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) per gli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 per ciascuna regione, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti dalla norma primaria e dall’articolo 1, comma 10 del medesimo DI n.127/2023.

In tale quadro, le regioni, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto, devono provvedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre o, con delibera motivata, entro il 30 dicembre di ogni anno.

Al 30 dicembre 2024, hanno provveduto all'adozione del dimensionamento scolastico in conformità al contingente del citato DI n. 127/2023 tutte le regioni tranne Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e con un discostamento di autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo stabilito nel DI n. 127 per l'a.s. 2025-2026 pari a 69 scuole (cui si aggiungono 2 unità relativamente alle scuole slovene, oggetto della specifica disposizione di cui al comma 83-quater.4).

Si riporta di seguito una tabella che indica lo stato del dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025-2026 al 31 dicembre 2024:

Regione	Numero scuole autorizzate dal DI 127 per a.s. 2025-2026	Conformità del piano dimensionamento regionale da attuare per l'a.s. 2025-2026	Riduzione scuole attesa rispetto a.s. precedente secondo il DI 127	Riduzione scuole consentita dalla delibera dalla Regione	Numero scuole eccedenti il limite previsto dal DI
Campania	832	NO	-28	-7	21
Emilia-Romagna	517	NO	-15	0	15
Piemonte	516	NO	-16	-2	14
Sardegna	225	NO	-9	-6	3
Toscana	452	NO	-14	0	14
Umbria	132	NO	-3	-1	2
Friuli V. G. (sc. slovene)	12	NO	-2	0	2
Friuli V. G. (sc. italiane)	139	SI	-4	-4	0
Abruzzo	179	SI	-4	-4	0
Basilicata	83	SI	-3	-3	0
Calabria	279	SI	-9	-9	0
Lazio	679	SI	-23	-23	0
Liguria	169	SI	-5	-5	0
Lombardia	1.108	SI	-7	-7	0
Marche	208	SI	-6	-6	0
Molise	45	SI	-6	-6	0
Puglia	565	SI	-18	-18	0
Sicilia	705	SI	-23	-23	0

Veneto	556	SI	-4	-4	0
--------	-----	----	----	----	---

\*In grassetto sono segnalate le regioni che al 30.12.24 non hanno adottato piani di dimensionamento conformi al DI 127

\*\*DI 127 sta per decreto interministeriale n. 127 del 2023

L'intervento normativo in oggetto deriva dall'esigenza di consentire per il solo anno scolastico 2025/2026 alle regioni che non hanno adottato i piani di dimensionamento nel rispetto dei contingenti indicati dal DI n. 127 /2023 di adottare tali piani entro il nuovo termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e di introdurre misure volte a sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle regioni virtuose.

Già lo scorso anno, in fase di prima applicazione, con il decreto-legge del 30 dicembre 2023, n. 215, è stato consentito alle regioni per il solo a.s. 2024/2025, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito, per ciascuna Regione, per il medesimo a.s. 2024/2025, con il DI n. 127 del 2023: facoltà che, peraltro, era stata riconosciuta anche alle regioni che avevano già provveduto al dimensionamento della rete scolastica.

Con la presente disposizione, dunque, si introducono misure volte a favorire il processo di dimensionamento, assicurando, in tal modo le operazioni propedeutiche all'avvio del prossimo anno scolastico a tutte le regioni (dunque anche quelle finora inadempienti) in un'ottica di unitarietà del sistema nazionale di istruzione e del principio di leale collaborazione.

In particolare, il comma 1 della previsione normativa in oggetto, introduce i commi 83-quater.1, 83-quater.2 e 83-quater.3 all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 83-quater.1 al precipuo scopo di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza stabilisce che per l'anno scolastico 2025/2026, possono avvalersi di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater, nel limite di spesa di 2.783.680 euro per l'anno 2025 e 5.567.360 euro per l'anno 2026 le regioni che hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale limite è eventualmente accresciuto con le economie di spesa derivanti dal mancato utilizzo della facoltà di incremento delle autonomie scolastiche, ai sensi del successivo comma 83-quater.2. E' stabilito, di conseguenza, l'aggiornamento del decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Al contempo, per tali regioni è confermato un livello di dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) - con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi la cui riduzione resta chiaramente conforme al DI n. 127/2023 - non

inferiore a quello previsto per l'anno scolastico 2024/2025 dal Decreto ministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, adottato ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre, a beneficio delle medesime regioni e al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/26, è stabilito che i dirigenti degli uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. Il processo di dimensionamento, determinando anche l'aggregazione amministrativa degli organici dei docenti afferenti a plessi precedentemente autonomi, offre un maggiore margine per la allocazione degli organici medesimi in relazione alle classi: per tale ragione si rende possibile derogare al numero minimo previsto attualmente per la istituzione delle classi, favorendo in questo modo la istituzione delle classi anche in realtà, quali quelle indicate nella disposizione, che possono vedere la presenza di una ridotta popolazione studentesca.

La facoltà prevista dalla disposizione consentirà, infatti, di far fronte alle peculiarità dei territori di riferimento consentendo l'attivazione di classi anche nei casi di numeri di studenti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente: ciò a beneficio, in particolare, delle realtà maggiormente isolate e disagiate, quali le aree interne, montane, isolate ecc.

In tale contesto, al fine di garantire il corretto avvio del prossimo anno scolastico di cui il dimensionamento rappresenta il primo passaggio di una lunga e complessa concatenazione il comma 1, introduce, inoltre, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-quater.2, ai sensi del quale le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi e nei termini di legge hanno l'obbligo di provvedere al citato dimensionamento, entro e non oltre il nuovo termine di tolleranza indicato in 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dal comma 83-quater.2.

In particolare, si dispone, per il solo anno scolastico 2025/26, un incremento del numero di autonomie scolastiche, attivabili in misura non superiore al 2,99% del contingente definito per il medesimo anno scolastico dal citato decreto n. 127 del 2023. Il parametro del 2,99% è stato individuato sulla base dei rapporti pervenuti dalle regioni in maggiore difficoltà al fine di poter garantire il raggiungimento del contingente organico per l'a.s. 2025/2026.

Il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'adozione da parte delle regioni della delibera di dimensionamento deve considerarsi congruo, in relazione alla

finalità di consentire alle regioni, finora inadempienti, di adottare i relativi piani di dimensionamento in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di poter anche valutare di non utilizzare il margine aggiuntivo del 2,99% potendo così beneficiare delle misure di favore previste dal comma 83-quater.1. Ciò, anche in considerazione del fatto che il termine ultimo per l'adozione della delibera di dimensionamento da parte delle regioni ai sensi delle disposizioni di legge vigenti era il 30 dicembre e che le stesse sono state già formalmente diffidate ad adottare tali delibere di dimensionamento con nota del Ministro dell'istruzione e del merito in data 17 dicembre 2024. Inoltre, tale termine è stato commisurato alla esigenza di contemperare l'esigenza di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025-2026, con particolare riferimento alla necessità di svolgere quanto prima tutte le operazioni tecniche ad esso propedeutiche.

Resta, infine, impregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo di attuazione della riorganizzazione del sistema scolastico, in quanto, l'incremento temporaneo per l'a.s. 2025/2026 verrà riassorbito, dalle regioni che vorranno avvalersi della deroga prevista, nella successiva annualità. La disposizione, infatti, mantiene fermi gli organici indicati per l'a.s. 2026/2027, in modo da far comunque conseguire l'obiettivo di riduzione indicato dal citato decreto n. 127 del 2023, il cui contenuto è stato positivamente vagliato dalla Commissione europea ai fini della validazione degli obiettivi del paese nell'ambito del PNRR.

Inoltre, consentendo anche alle regioni inadempienti (grazie al beneficio del nuovo termine disposto dalla norma) di provvedere al dimensionamento senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto n. 127 del 2023, la disposizione riconosce anche a queste, al pari di tutte le altre, la possibilità di beneficiare delle misure previste dal neo-introdotta comma 83-quater.1.

Il comma 83-quater.3 reca la provvista finanziaria relativa all'attuazione dei commi 83-quater.1 e 83-quater.2.

Infine, il comma 1, introduce 83-quater.4 all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il cui obiettivo è consentire alla regione Friuli Venezia-Giulia il dimensionamento delle scuole di lingua slovena per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, assicurando il mantenimento delle n. 14 scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, presenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto tutelate da accordi internazionali e rientranti tra le priorità dei vari accordi bilaterali tra il Governo italiano e il Governo sloveno.

Nello specifico, particolare rilievo assume la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante *“Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste”*, in cui all'articolo 1, comma 3 si prevede che *“All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro”*.

Inoltre, l'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede che *«Per le scuole con lingua di*

*insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38».*

La richiamata Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ha espresso già parere negativo in merito al dimensionamento delle scuole slovene per l'a.s. 2024/2025.

Per quanto il parere della citata commissione paritetica non possa estendersi alla definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici, la cui titolarità in capo allo Stato è stata, da ultimo, scolpita anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.223 del 2023, la disposizione viene incontro alle peculiarità dell'organizzazione scolastica delle scuole di lingua slovena.

La disposizione di cui al comma 2, modifica il terzo ed il quarto periodo dell'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anticipando dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere all'adozione delle delibere di dimensionamento e prevedendo che la possibilità di un differimento temporale massimo di trenta giorni del suddetto termine sia eventualmente disposto con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non più con delibera motivata della singola regione.

La disposizione si rende necessaria alla luce delle difficoltà riscontrate a decorrere dall'entrata in vigore della riforma PNRR sul dimensionamento scolastico in relazione al dimensionamento da parte delle regioni e alla eccessiva prossimità del termine del 30 dicembre rispetto all'avvio delle iscrizioni da parte delle famiglie prevista necessariamente entro il mese di gennaio al fine di poter garantire il regolare avvio dell'anno scolastico successivo.

La rimessione in capo al Ministro dell'istruzione e del merito della possibile proroga di 30 giorni del termine ultimo per l'adozione dei piani di dimensionamento da parte delle regioni trova la sua *ratio* nell'esigenza di rimettere la valutazione della necessità di postergare tale termine in capo al soggetto attuatore diretto della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR.

**La disposizione di cui al comma 3 introduce una misura di estrema urgenza volta ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli USR proprio in questa fase di cruciale attuazione delle riforme PNRR, con particolare riferimento alle azioni da svolgersi nell'ambito del dimensionamento scolastico. Al riguardo si rammenta che, come noto, che al momento, il Ministero dell'istruzione e del merito è impegnato nella fase di riorganizzazione degli uffici scolastici regionali, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185, emanato ai sensi del citato articolo 14-quater del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29**

luglio 2024, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2024, in vigore dal 20 dicembre 2024. Nelle more dell'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi di tutti gli USR, gli incarichi dei titolari di taluni USR vedono, tuttavia, la loro naturale scadenza proprio a ridosso dell'avvio degli interPELLI connessi alla citata riorganizzazione. Pertanto, in via eccezionale, a causa della stringente concomitanza tra la scadenza naturale di tali incarichi e la citata riorganizzazione complessiva degli USR, con la disposizione in argomento si consente di prorogare tali incarichi fino al conferimento di tutti gli altri. Detta facoltà di proroga si rende, invero, indispensabile per garantire l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa e, in particolare, la continuità alle complesse e rilevanti attività degli USR in una fase particolarmente delicata dell'anno scolastico, caratterizzata dalla complessa procedura amministrativa di gestione delle iscrizioni degli studenti per l'anno scolastico 2025/2026 nonché dalle attività e procedure di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, attualmente in corso, per tutto il personale scolastico ai fini del corretto avvio del richiamato anno scolastico nella regione, per il reclutamento di nuovi docenti, finalizzato anche al raggiungimento di uno specifico target europeo specifici e rilevanti target europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR per l'anno 2025 soprattutto per le seguenti connesse scadenze europee del corso dell'anno:

- assunzioni di personale docente in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università: sono in corso le complesse attività amministrative, di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, conseguenti ai due concorsi PNRR ora in fase di organizzazione - già banditi, rispettivamente, con D.D.G. n. 3060 del 10 dicembre 2024 per 8.355 posti nelle scuole dell'infanzia e primaria, e D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 per 10.677 posti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado - da concludersi entro settembre 2025 con l'assunzione in servizio dei vincitori; in specie, occorre comporre le relative commissioni per ciascuna delle numerose classi di concorso, organizzare gli spazi destinati a ospitare le diverse prove, programmare le giornate di svolgimento delle stesse e il più ampio calendario delle connesse operazioni, anche in considerazione del numero ingente di domande attese;
- dimensionamento della rete scolastica sull'intero territorio nazionale in attuazione della Riforma M4C1 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico", che si basa su un iter regionale complesso, imperniato sulle competenze e sul ruolo dell'Ufficio scolastico regionale, anche di raccordo con gli enti territoriali regionali nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, e che allo stato registra proprio la Regione Campania tra le sei che non hanno ancora definito il piano di dimensionamento di competenza per l'anno scolastico 2025/2026, nonostante la maturata scadenza del 31 dicembre 2024;
- attuazione, entro il 30 giugno prossimo, e sempre attraverso le complesse e articolate attività e operazioni di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, delle seguenti ulteriori due misure PNRR previste nell'Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi:

- 1) M4C1-16, con target europeo di 8.000 scuole che dovranno aver attivato progetti di orientamento STEM nell'anno scolastico 2024-2025;**
- 2) M4C1-17, con target europeo di 1.000 corsi annuali di lingua e metodologia, che dovranno essere stati attivati ed erogati a insegnanti;**

## Relazione tecnica

Per l'attuazione di cui ai **commi 83-quater.1 e 83-quater.2** viene autorizzata la spesa complessiva di 4.386.000,00 euro per il 2025 e di 8.772.000,00 euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali oneri sono stati considerati calcolando la possibilità di deroga con il nuovo e più favorevole fattore del 2,99% per tutte le regioni: ciò, benché la disposizione consideri la possibilità di avvalersene solo a quelle che non hanno già provveduto al dimensionamento nei termini di legge.

Pertanto, valutati gli oneri ipoteticamente riconoscibili a tutte le regioni e sottratti quelli relativi alle sole regioni che non hanno correttamente dimensionato entro il 30.12.2024, si è indicata la somma di cui al comma 83. quater.1 che è certamente impiegabile per il riconoscimento della misura premiale dell'esonero o del semi esonero.

La quantificazione di tali oneri è stata calcolata come di seguito rappresentato.

Nella tabella seguente è riportato il calcolo delle risorse necessarie a coprire, in ipotesi, un numero pari al 2,99% in più di autonomie scolastiche distinte per regioni rispetto al contingente DS e DSGA stabilito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023.

Tabella - *Dettaglio regionale degli effetti della misura*

Regione	A.S. 2025-2026			
	Posti DS/DSGA come da DI 127/2023	Numero scuole aggiuntive (2,99% contingente DS/DSGA)	Copertura finanziaria richiesta dalla misura (Numero scuole aggiuntive x € 60.079,42)	Numero esoneri equivalente
I	II	III	IV	V
Abruzzo	179	5	300.397,10 €	9,5
Basilicata	83	2	120.158,84 €	3,8
Calabria	279	8	480.635,36 €	15,2
<b>Campania</b>	<b>832</b>	<b>25</b>	<b>1.501.985,50 €</b>	<b>47,4</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>517</b>	<b>15</b>	<b>901.191,30 €</b>	<b>28,5</b>
Friuli VG scuole italiane	139	4	240.317,68 €	7,6
Friuli VG scuole slovene	12	0	0,00 €	0
Lazio	679	20	1.201.588,40 €	37,9
Liguria	169	5	300.397,10 €	9,5
Lombardia	1108	33	1.982.620,86 €	62,6
Marche	208	6	360.476,52 €	11,4
Molise	45	1	60.079,42 €	1,9

<b>Piemonte</b>	<b>516</b>	<b>15</b>	<b>901.191,30 €</b>	<b>28,5</b>
Puglia	565	17	1.021.350,14 €	32,3
<b>Sardegna</b>	<b>225</b>	<b>7</b>	<b>420.555,94 €</b>	<b>13,3</b>
Sicilia	705	21	1.261.667,82 €	39,8
<b>Toscana</b>	<b>452</b>	<b>14</b>	<b>841.111,88 €</b>	<b>26,6</b>
<b>Umbria</b>	<b>132</b>	<b>4</b>	<b>240.317,68 €</b>	<b>7,6</b>
Veneto	556	17	1.021.350,14 €	32,3
Totale	7401	219	13.157.392,98 €	415,5

Per ogni regione il numero delle autonomie aggiuntive è stato arrotondato come segue: per valori decimali inferiori a 0,5 arrotondamento per difetto, per valori decimali pari o superiore a 0,5 arrotondamento per eccesso.

Per il solo anno scolastico 2025/26 si prevede che il numero delle autonomie scolastiche attivabili dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria sia superiore di 69 unità rispetto alla dotazione organica definita a livello nazionale dal citato DI n. 127 del 2023.

Considerato che per tali regioni dai dati della colonna IV risulta che il finanziamento complessivo è pari a 4.806.353,60 € e tenuto, altresì, conto che la spesa richiesta per l'attivazione delle 69 scuole aggiuntive previste dai piani di dimensionamento regionali risulta pari a 4.145.479,98 € (= 69 x € 60.079,42), la differenza pari a 660.873,62 € (= 4.806.353,60 € - 4.145.479,98 €) potrà essere utilizzata per le finalità di cui al comma 83-quater.1 nei seguenti valori

*e.f.* 2025 = 220.291,21 €

*e.f.* 2026 = 440.582,41 €

#### Calcolo della spesa sostenuta per DS e DSGA

I dati finanziari della Tabella - *Dettaglio regionale degli effetti della misura* sono stati ottenuti con la seguente metodologia.

Attesa la temporaneità della misura le ulteriori scuole attivate ai sensi della norma in commento sono assegnate a dirigenti scolastici reggenti, per ognuno dei quali la spesa annuale per il servizio reso si assume pari a 20.037,42 €.

#### Dati stipendiali del dirigente scolastico

Sulla base del vigente CCNL 2019/2021 e CCNI 31/8/2023 (per la retribuzione di posizione parte variabile - PPV- e la media del risultato) la media della retribuzione - lordo Stato - è:

Tabellare	€	65.060,00	(per 13 mens.)
PPF	€	18.467,00	(per 13 mens.)
media PPV	€	24.355,00	(per 13 mens.)
media risultato	€	7.768,00	
IVC	€	325,00	(per 13 mens.)

TOTALE € 115.975,00

Si evidenzia che la retribuzione PPV dipende dalla fascia di complessità associata alla scuola e prevede i seguenti importi (lordo dipendente)

- fascia A: 21.600,00 €;
- fascia B: 17.600,00 €;
- fascia C: 13.600,00 €.

Al riguardo, si ritiene opportuno tener conto che sono in corso i lavori del tavolo contrattuale per aggiornare la retribuzione PPV, pertanto, si assume in via prudenziale un incremento degli importi associati a ciascuna fascia pari a 500 euro (l.d.). Di conseguenza il valore medio della retribuzione PPV risulta:

$17.600,00 \text{ €} + 500 \text{ €} = 18.100,00 \text{ € (l.d.)}$

al lordo degli oneri a carico dello Stato diventa  $25.046,78 \text{ € (l.s.)} (= 18.100,00 \text{ €} \times 1,3838)$

Tenuto conto che la retribuzione per la sede assegnata in reggenza è pari all'80% della rispettiva PPV, il valore medio, lordo Stato, della retribuzione per reggenza è pari a:

$25.046,78 \text{ €} \times 80\% = 20.037,42 \text{ €}$

Per la retribuzione dei funzionari ad elevata qualificazione (ex DSGA) risulta.

Retribuzione media del DSGA, lordo Stato e con anzianità di servizio pari a 0-8 anni (dati stipendiali allineati al vigente CCNL 2019/2021):

Tabellare	€	35.958,00	(per 13 mens.)
Indennità di direzione	€	3.825,00	
IVC	€	259,00	(per 13 mens.)
TOTALE	€	40.042,00	

Inoltre, si è assunto di considerare che presso tutte le scuole interessate dalla misura normativa sia presente un DSGA titolare. Si tratta di un'ipotesi semplificativa che permette di giungere ad una quantificazione della spesa senza tener conto delle differenze stipendiali relative agli incarichi di supplenza assegnati a personale facente le funzioni del DSGA, resi annualmente necessari dalla carenza di titolari di ruolo.

Di conseguenza, poiché il costo del supplente è in ogni caso inferiore a quello del DSGA titolare, la previsione di spesa si deve intendere prudenzialmente sovrastimata.

Spesa per singola scuola (DS e DSGA) = € 60.079,42 (= 20.037,42 € + 40.042,00 €)

Di conseguenza, per l'a.s. 2025-2026 la spesa complessiva per l'istituzione delle 219 scuole aggiuntive risulta pari a 13,158 milioni di euro (= 219 x 60.079,42 € = 13.157.392,98 €)

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari (ricadendo per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) risulta:

e.f. 2025 = € 4.386.000 ( $4/12 \times 13,158$ mln di euro)

e.f. 2026 = € 8.772.000 ( $8/12 \times 13,158$ mln di euro)

Al riguardo si precisa che la Tabella - *Dettaglio regionale degli effetti della misura* sopra rappresentata indica nella colonna IV il dettaglio regionale del riparto dello stanziamento richiesto per l'attuazione della misura (i valori sono ottenuti come prodotto del numero di scuole aggiuntive per la spesa DS/DSGA per singola scuola) e nella colonna V il numero massimo di esoneri concedibili.

Il numero degli esoneri è stato determinato dividendo l'importo indicato nella colonna IV per il costo annuale di un docente supplente che è stato posto pari a 31.664,70 €, assumendo:

spesa mensile docente supplente = 3.166,47 €

durata della supplenza = 10 mesi

spesa docente supplente per anno scolastico = 31.664,70 € (= 3.166,47 € x 10 mesi)

Il comma 83-quater.3 dispone la copertura finanziaria della misura in commento mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La quantificazione degli oneri del comma 83-quater.4. è calcolata assumendo di incrementare il contingente di scuole con lingua slovena assegnato dal DI 127/2023 alla Regione Friuli-Venezia Giulia di 2 unità per l'a.s. 2025-2026 e di 3 unità per l'a.s. 2026-2027.

Tenendo conto delle considerazioni sviluppate in precedenza, si assume il costo DS/DSGA per scuola pari a € 60.079,42, di conseguenza la spesa per anno scolastico risulta pari a:

a.s. 2025-2026: 120.158,84 € ( $2 \times € 60.079,42$ )

a.s. 2026-2027: 180.238,26 € ( $3 \times € 60.079,42$ )

La spesa per anno finanziario vale:

e.f. 2025: 40.052,95 € (=  $4/12 \times 120.158,84$  €)

e.f. 2026: 140.185,31 € (=  $8/12 \times 120.158,84$  € +  $4/12 \times 180.238,26$  €)

e.f. 2027: 120.158,84 € (=  $8/12 \times 180.238,26$  €)

Si provvede sulla misura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

**I commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato.**